



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 123

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 27 luglio 2023

INDICE**Commissioni permanenti**6^a - Finanze e tesoro:*Plenaria (pomeridiana)* Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Finanze e tesoro)**

Giovedì 27 luglio 2023

Plenaria**67^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
GARAVAGLIA*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo.**La seduta inizia alle ore 16,40.**IN SEDE REFERENTE**(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati**(584) TURCO e altri. – Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate dalla relatrice Zedda le proposte di riformulazione in testi 2 riferite ai seguenti emendamenti: 2.39, 2.40, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.25, 14.29, 14.30, 14.36, 14.37, 14.38, 14.39, 14.49, 14.0.2, 15.9, 15.14, 15.20, 15.21, 15.22, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.40, 15.41, 15.42, 15.54, 16.3, 16.5, 16.14, 16.15, 16.17, 16.18, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 16.52, 18.3, 18.11, 18.12, 18.20, 18.21, 18.0.1, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 e 20.0.4 (pubblicate in allegato). Sono inoltre state presentate le proposte di riformulazione in testi 3 riferite ai seguenti emendamenti: 18.4, 18.5 e 18.6 (pubblicate in allegato).

Dà quindi conto del parere odierno della Commissione bilancio, relativo a emendamenti già accantonati e riformulati, avvertendo che l'esame resta sospeso su alcune proposte emendative, che si intendono dunque accantonate.

Il parere del GOVERNO è favorevole su tutte le summenzionate proposte di riformulazione.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) chiede ragguagli in ordine all'emendamento 18.4, ritenuto di particolare importanza dalla sua parte politica.

Il vice ministro LEO fa presente che l'emendamento 18.4 è tutt'ora oggetto di valutazione da parte del Governo.

Dopo alcuni brevi interventi sull'ordine dei lavori dei senatori BOCCIA (*PD-IDP*) e LOTITO (*FI-BP-PPE*), il presidente GARAVAGLIA avverte che si passerà alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14 precedentemente accantonati e oggetto di proposte di riformulazione.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) e il senatore LOSACCO (*PD-IDP*) esprimono perplessità in merito alle proposte di riformulazione relative agli emendamenti 14.6 e 14.18.

Il vice ministro LEO sottolinea l'utilità delle riformulazioni proposte, al fine di una maggiore chiarezza delle procedure di accertamento.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) ritiene di non accogliere le proposte di riformulazione relative agli emendamenti 14.6 e 14.18.

Con il parere contrario della relatrice ZEDDA (*Fdl*) e del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 14.6, che la Commissione respinge.

I rispettivi proponenti accolgono le riformulazioni proposte relativamente agli emendamenti 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16 e 14.17 (in testo identico).

I testi 2 conseguenti sono quindi posti congiuntamente in votazione, risultando accolti.

L'emendamento 14.18 risulta di conseguenza precluso.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) accetta di riformulare in un testo 2 l'emendamento 14.25, nel senso proposto.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 14.28 e fa presente di non intendere accogliere la riformulazione proposta.

È quindi posto in votazione l'emendamento 14.25 (testo 2), che è approvato.

Successivamente è posto in votazione l'emendamento 14.28, che risulta respinto.

Su sollecitazione del senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), il vice ministro LEO sostiene la congruità della riformulazione proposta dell'emendamento 14.29.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) insiste nel mantenere la proposta emendativa nella formulazione originaria.

La relatrice ZEDDA (*Fdl*) e il vice ministro LEO esprimono infine parere favorevole sull'emendamento 14.29, che, posto ai voti, è accolto.

La riformulazione dell'emendamento 14.30 è accolta dal presidente GARAVAGLIA.

Posto in votazione, l'emendamento 14.30 (testo 2) è accolto. E' assorbito quindi l'emendamento 16.5.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) accetta le riformulazioni proposte relativamente agli emendamenti 14.36 e 14.37.

Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 14.36 (testo 2) e 14.37 (testo 2) sono approvati.

È posto ai voti e approvato l'emendamento 14.38 (testo 2).

Sull'emendamento 14.39 ha la parola la senatrice TAJANI (*PD-IDP*), che accoglie la riformulazione proposta.

L'emendamento 14.39 (testo 2) è quindi posto in votazione, risultando approvato.

La riformulazione proposta in ordine all'emendamento 14.49 è accolta dal senatore CROATTI (*M5S*).

All'emendamento 14.49 (testo 2) aggiungono quindi la firma il senatore BOCCIA (*PD-IDP*), la senatrice TAJANI (*PD-IDP*) e il senatore LOSACCO (*PD-IDP*).

La Commissione approva quindi l'emendamento 14.49 (testo 2).

Il PRESIDENTE segnala l'eventualità di coordinare i testi testé accolti.

All'emendamento 14.51, sul quale il parere della relatrice ZEDDA (*FdI*) e del GOVERNO è favorevole, aggiunge la firma il senatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE*).

Messo in votazione, l'emendamento 14.51 risulta approvato.

Il PRESIDENTE (*LSP-PSd'Az*) segnala l'opportunità di coordinare tale testo con le lettere g) e h) dell'articolo 12, suggerendo un coordinamento da apportare in redazione del testo.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 14.50, 14.52 e 14.0.1.

Il parere del GOVERNO è conforme.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 14.50, 14.52, 14.0.1.

Il presidente GARAVAGLIA accoglie la riformulazione proposta dell'emendamento 14.0.2.

L'emendamento 14.0.2 (testo 2) viene quindi accantonato.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in senso favorevole agli emendamenti 15.1, 15.2,15.3, 15.4, 15.5, 15.24, 15.32, 15.33, 15.34, 15.45, 15.51, 15.55, 15.56 e 15.57. Esprime parere contrario sugli emendamenti 15.6, 15.7, 15.8, 15.12, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.25, 15.30, 15.31, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.44, 15.52, 15.53, 15.58 e 15.59. Invita al ritiro degli emendamenti 15.10, 15.11, 15.13, 15.49.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Su proposta della relatrice ZEDDA (*FdI*) è quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 15.20, 15.21, 15.22, 15.23.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) ritira l'emendamento 15.49.

Si intendono quindi ritirati tutti gli emendamenti sottoscritti dai senatori dei Gruppi di maggioranza sui quali il parere della relatrice e del Governo non è favorevole.

La senatrice TUBETTI (*FdI*) accetta di riformulare l'emendamento 15.14 nel senso proposto.

Sono posti congiuntamente in votazione e approvati gli emendamenti 15.1,15.2, 15.3, 15.4 e 15.5.

In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 15.6 e 15.7.

È ritirato l'emendamento 15.8.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) non accoglie la riformulazione proposta in merito all'emendamento 15.9.

Posto in votazione, l'emendamento 15.9, sul quale la relatrice ZEDDA (*FdI*) e il vice ministro LEO si esprimono favorevolmente, è approvato.

Sono ritirati gli emendamenti 15.10 e 15.11.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) interviene brevemente a sostegno della presentazione degli emendamenti 15.12 e 15.15.

Il vice ministro LEO motiva la contrarietà precedentemente espressa riguardo a tali proposte.

Sono ritirati gli emendamenti 15.12 e 15.13.

L'emendamento 15.14, riformulato in un testo 2, posto in votazione, è approvato.

È ritirato l'emendamento 15.15.

Con votazioni separate, la Commissione respinge gli emendamenti 15.16 e 15.17.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 15.18, finalizzato a circoscrivere le possibilità di accesso all'adempimento collaborativo.

Il vice ministro LEO rileva che la formulazione del disegno di legge è funzionale ad agevolare il controllo sui gruppi da parte dell'amministrazione finanziaria.

Posto ai voti, l'emendamento 15.18 è respinto.

Successivamente la Commissione respinge la proposta emendativa 15.19.

L'emendamento 15.24 è quindi posto in votazione e approvato.

In risposta a una sollecitazione del senatore PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), il vice ministro LEO motiva la contrarietà riferita alla proposta 15.25.

L'emendamento 15.25 è quindi ritirato dal senatore PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*).

I rispettivi proponenti accettano le riformulazioni proposte relativamente agli emendamenti 15.26, 15.27, 15.28 e 15.29.

Gli emendamenti 15.26 (testo 2), 15.27 (testo 2), 15.28 (testo 2) e 15.29 (testo 2) sono posti in votazione congiuntamente e approvati. Risulta precluso di conseguenza l'emendamento 15.30.

L'emendamento 15.31, posto successivamente in votazione, è respinto.

La Commissione approva gli emendamenti 15.32, 15.33 e 15.34, posti congiuntamente in votazione.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) ritira l'emendamento 15.35.

Posto in votazione, è respinto l'emendamento 15.36.

Sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 15.37, 15.38 e 15.39.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione voto favorevole, sottolineando l'attuale rischio di un eccessivo indebolimento delle attività ispettive.

Il vice ministro LEO ribadisce la contrarietà riguardante tali proposte, mettendo in evidenza la necessità di adottare nuovi modelli di accertamento.

Il presidente GARAVAGLIA specifica che vi sono ulteriori proposte emendative sulla stessa materia.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene a sua volta per dichiarazioni di voto favorevole, richiamando le motivazioni espresse dal senatore Boccia.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 15.37, 15.38 e 15.39.

Sono riformulati nei rispettivi testi 2 gli emendamenti 15.40, 15.41 e 15.42, successivamente posti in votazione congiunta e approvati.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 15.43.

È ritirato l'emendamento 15.44.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano approvati gli emendamenti 15.45 e 15.51.

È ritirato l'emendamento 15.52 e 15.53.

È ritirato dalla senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) l'emendamento 15.49.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) accetta di riformulare nel senso proposto l'emendamento 15.54.

L'emendamento 15.54 (testo 2) è quindi messo ai voti e approvato.

Sono altresì approvati gli emendamenti 15.55, 15.56 e 15.57, posti congiuntamente in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento 15.58.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) richiama brevemente le finalità alla base dell'emendamento 15.59.

Il sottosegretario FRENI motiva il parere di contrarietà precedentemente espresso.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 15.59.

La seduta, sospesa alle ore 17,50, riprende alle ore 18.15.

Si procede all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 16.1, 16.2, 16.6, 16.7, 16.8, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.16, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.39, 16.40, 16.41, 16.44, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49 e 16.0.1.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 16.4 e sugli identici emendamenti 16.42 e 16.43.

Subordina quindi il proprio parere favorevole sugli emendamenti 16.3, 16.5, 16.14, 16.15, 16.17 e 16.18 a delle riformulazioni, che vengono accettate dai rispettivi proponenti (16.3 (testo 2), 16.5 (testo 2), 16.14 (testo 2), 16.15 (testo 2), 16.17 (testo 2) e 16.18 (testo 2), pubblicati in allegato).

Con riferimento alle proposte 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29 e 16.30 osserva che il proprio parere potrebbe essere favorevole a patto che essi siano tutti riformulati nel seguente testo: « All'articolo 16, comma 1, lettera d), sostituire il n. 3 con il seguente: "3) la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore" ».

Con riferimento, invece, agli emendamenti 16.45 e 16.52 invita i rispettivi proponenti a considerare l'opportunità di ritirarli.

Propone infine di accantonare l'emendamento 16.9.

Il vice ministro LEO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il presidente GARAVAGLIA ricorda incidentalmente che l'emendamento 16.38 è stato riferito all'articolo 17 e sarà pertanto votato in quella sede come emendamento 17.21.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) dichiara di non accettare la riformulazione proposta dalla relatrice sull'emendamento 16.25, insistendo per la votazione del testo originario.

Posti separatamente ai voti, previa verifica del numero legale, sono respinti gli emendamenti 16.1 e 16.2.

Con distinte votazioni, sono invece approvate le proposte 16.3 (testo 2) e 16.4.

Il presidente GARAVAGLIA fa presente che l'emendamento 16.5 (testo 2) non sarà posto in votazione in quanto assorbito dalla precedente approvazione della proposta 14.30, di identico tenore.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 16.6, 16.7 e 16.8 sono respinti.

Su proposta del presidente GARAVAGLIA, la Commissione delibera invece l'accantonamento dell'emendamento 16.9.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 16.10, 16.11, 16.12 e 16.13 sono respinti.

Interviene il senatore BOCCIA (*PD-IDP*), ponendosi problematicamente sul contenuto degli emendamenti 16.14 (testo 2) e 16.15 (testo 2), e domandando al Governo delucidazioni sul punto.

Il vice ministro LEO fornisce i chiarimenti richiesti, osservando che il testo mira a consentire all'ente impositore di potersi avvalere, per il recupero del credito, anche di un concessionario privato, selezionato con apposita procedura di gara.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) osserva che gli emendamenti in questione, qualora approvati, potrebbero configurare un potere eccessivamente arbitrario in capo agli enti impositori.

Dissente il vice ministro LEO, ribadendo che il concessionario privato sarebbe comunque selezionato attraverso una specifica procedura concorsuale.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli identici emendamenti 16.14 (testo 2) e 16.15 (testo 2).

La proposta 16.16 viene respinta.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 16.17 (testo 2) e 16.18 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, sono invece respinti gli identici emendamenti 16.19 e 16.20.

Con separate votazioni, sono successivamente respinte anche le proposte 16.21, 16.22, 16.23, 16.24 e 16.25, non avendo accolto la proposta di riformulazione la senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*).

Gli emendamenti 16.26, 16.27, 16.28, 16.29 e 16.30 sono riformulati dai rispettivi proponenti nel testo precedentemente indicato dalla relatrice (16.26 (testo 2), 16.27 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.29 (testo 2) e 16.30 (testo 2).

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) dichiara invece di non accettare la medesima riformulazione relativamente all'emendamento 16.27, recante la sua firma. Ciò in quanto risulterebbe concordata con il Governo un'ulteriore variazione del testo, che aggiungerebbe, in fine, le seguenti parole: « in misura complessivamente non superiore alla debenza ».

Sarebbe pertanto il nuovo testo integrato a dover costituire l'oggetto della votazione.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) ricorda che in sede di programmazione dei lavori era stato concordato di non procedere a ulteriori riformulazioni dei testi rispetto a quelle proposte dalla relatrice e che, sino ad ora, le forze politiche di opposizione si sono scrupolosamente attenute a quanto convenuto. Qualora fosse ammessa, nel caso di specie, tale possibilità, ciò darebbe pertanto luogo a gravi sperequazioni e potrebbe altresì influenzare il buon andamento del prosieguo dei lavori.

Il sottosegretario FRENI osserva che l'ulteriore riformulazione richiamata dal senatore Lotito appare comunque necessaria, stante l'obiettivo necessità di porre un limite agli automatismi presenti nella procedura dei pignoramenti preventivi posta in essere dall'Agenzia delle entrate. L'introduzione del limite della debenza, inoltre, porrebbe la disciplina in linea con i principi generali contenuti nel Codice di procedura civile.

Ad avviso del senatore MAGNI (*Misto-AVS*) la questione sarebbe invece di natura squisitamente politica.

Il presidente GARAVAGLIA, nel riconoscere l'approccio costruttivo tenuto sino ad ora dalle forze politiche di opposizione, propone di procedere, nell'attuale sede, alla votazione della riformulazione proposta dalla relatrice, che potrebbe poi essere seguita dalla presentazione di uno specifico ordine del giorno volto a recepire l'integrazione menzionata dal senatore Lotito. Un'ulteriore possibilità sarebbe quella di presentare uno specifico emendamento in Assemblea, sempre volto a recepire la medesima integrazione.

Dissentite il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) osservando che un'ulteriore riformulazione di emendamenti potrebbe trovare spazio anche nella presente sede.

Il presidente GARAVAGLIA insiste sulla propria proposta.

Il vice ministro LEO osserva che l'eventuale accoglimento di un ordine del giorno potrebbe, peraltro, costituire una valida premessa politica ai fini dell'approvazione di uno specifico emendamento presentato in Assemblea.

Il presidente GARAVAGLIA si associa alle osservazioni del Vice ministro.

Preso atto delle risultanze del dibattito, il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) accetta infine la riformulazione proposta dalla relatrice sull'emendamento 16.27 (16.27 (testo 2), pubblicato in allegato).

I senatori LOTITO (*FI-BP-PPE*) e ORSOMARSO (*FdI*) presentano inoltre l'ordine del giorno G/797/18/6 (pubblicato in allegato), cui aggiunge la propria firma anche il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*).

Posti congiuntamente ai voti, sono infine approvati gli identici emendamenti 16.26 (testo 2), 16.27 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.29 (testo 2) e 16.30 (testo 2).

Con separate votazioni, sono respinte le proposte 16.31, 16.32 e 16.33.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) si pone problematicamente sull'avviso contrario formulato dalla relatrice sulle proposte 16.34 e 16.35, che apparivano, invece, condivisibili.

Il vice ministro LEO osserva che le proposte, qualora approvate, darebbero luogo ad una inopportuna fusione di trattamenti differenziati producendo rilevanti problemi pratici.

Gli emendamenti 16.34 e 16.35 sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno volto a recepire il contenuto delle proposte.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 16.36, osserva che sia l'impianto complessivo dell'articolo 16, sia le riformulazioni proposte dalla relatrice su alcuni cruciali emendamenti (come, ad esempio, il 16.29, il 16.38 ed il 16.15), configurano, nei fatti, un sostanziale (ed inopportuno) incentivo all'evasione fiscale.

Posto ai voti, l'emendamento 16.36 viene respinto.

L'emendamento 16.37 viene invece ritirato dai rispettivi proponenti.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 16.39, 16.40 e 16.44.

L'emendamento 16.41 viene respinto.

Successivamente, vengono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 16.42 e 16.43.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), apprezzate le circostanze, ritira l'emendamento 16.45, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno volto a recepirne il contenuto.

Vengono altresì ritirati dai rispettivi proponenti anche gli emendamenti 16.46, 16. 47 e 16.48.

La Commissione respinge l'emendamento 16.49.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) presenta un'ulteriore riformulazione dell'emendamento 16.52 (16.52 (testo 2), pubblicato in allegato).

Su proposta del presidente GARAVAGLIA, la Commissione delibera quindi il momentaneo accantonamento dell'emendamento 16.52 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 16.0.1 è respinto.

Si passa quindi all'esame e alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 17.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.8, 17.9, 17.13, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19 e 17.20 (testo 2).

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.10 e 17.11 (di identico tenore), 17.12, 17.14 e 17.21 (già 16.38).

Invita da ultimo i proponenti a trasformare gli identici emendamenti 17.6 e 17.7 in ordini del giorno.

Il vice ministro LEO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17. 3 sono respinti.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta 17.4, stigmatizza la posizione di chiusura assunta dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza di fronte alle proposte di modifica formulate dalle opposizioni sull'articolo 17, plasticamente rappresentata dal parere contrario espresso dalla relatrice sugli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4.

Anche nell'ambito della materia tratta dall'articolo in questione, peraltro, il Governo e le forze politiche di maggioranza risultano orientate ad un eccessivo garantismo (con contestuale incentivo all'evasione fiscale), come attestato dal parere favorevole espresso dalla relatrice sugli emendamenti 17.10 e 17.11.

La Commissione respinge l'emendamento 17.4

L'emendamento 17.5 viene ritirato dal proponente.

I senatori LOTITO (*FI-BP-PPE*) e PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) accolgono l'invito della relatrice e ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 17.6 e 17.7, preannunciandone la trasformazione in specifici ordini del giorno.

Sono altresì ritirate dai rispettivi proponenti le proposte 17.8 e 17.9.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 17.10 e 17.11.

È approvato, altresì, l'emendamento 17.12.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 17.13.

È quindi posto ai voti e approvato emendamento 17.14.

Con separate votazioni, sono successivamente respinti gli emendamenti 17.15 e 17.16.

Sono quindi ritirate dai rispettivi proponenti le proposte 17.17, 17.18 e 17.19.

Preannunciando il proprio voto favorevole sulla proposta, il senatore CROATTI (*M5S*) domanda delucidazioni in ordine al parere contrario formulato dalla relatrice sull'emendamento 17.20 (testo 2).

Il vice ministro LEO fornisce le delucidazioni richieste, precisando che la terzietà e l'indipendenza dei giudici tributari risultano già garantite.

Posto ai voti, l'emendamento 17.20 (testo 2) viene respinto.

Viene infine approvato l'emendamento 17.21 (già em. 16.38).

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.2, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.22, 18.23, 18.24 e 18.25.

Propone quindi l'accantonamento, ai fini di ulteriori approfondimenti, degli emendamenti 18.4, 18.5 e 18.20.

Invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli identici emendamenti 18.13 e 18.14.

Si riserva quindi di rendere noti i propri orientamenti sugli emendamenti 18.0.1, 18.0.2 e 18.0.3 in un momento successivo.

Subordina infine il proprio parere favorevole sugli emendamenti 18.3, 18.11, 18.12 e 18.21 a delle riformulazioni, che vengono accolte dai proponenti (18.3 (testo 2), 18.11 (testo 2), 18.12 (testo 2) e 18.21 (testo 2), pubblicati in allegato).

Il vice ministro LEO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) aggiunge la propria firma agli emendamenti del senatore Magni, impossibilitato a partecipare alla seduta per altri impegni istituzionali.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli identici emendamenti 18.1 e 18.2.

Viene quindi approvato l'emendamento 18.3 (testo 2).

Gli emendamenti 18.4, 18.5 e 18.6 sono accantonati.

Gli emendamenti 18.7, 18.8, 18.9 e 18.10 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Sono invece poste congiuntamente ai voti ed approvate le identiche proposte 18.11 (testo 2) e 18.12 (testo 2).

Accogliendo l'invito della relatrice, sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 18.13 e 18.14.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 18.15, 18.16 e 18.17.

Sono altresì respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 18.18 e 18.19.

L'emendamento 18.20 viene invece accantonato.

Successivamente, la Commissione approva l'emendamento 18.21 (testo 2).

Con distinte votazioni, gli emendamenti 18.22 e 18.23 sono respinti.

Gli emendamenti 18.24 e 18.25 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) ed il presidente GARAVAGLIA invitano il senatore Boccia a riformulare l'emendamento 18.0.1, espungendo la lettera c) del secondo comma.

Ciò, infatti, potrebbe consentirne la votazione, con contestuale assorbimento degli emendamenti 12.0.4 (a prima firma del senatore Orsomarso) e 14.0.2 (a prima firma del presidente Garavaglia), di identico tenore e precedentemente accantonati, oltre che dell'emendamento 18.0.2.

Si associa il vice ministro LEO.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento 18.0.1 (testo 2) (pubblicato in allegato).

L'emendamento 18.0.1 (testo 2) viene quindi posto ai voti ed approvato, con contestuale assorbimento delle proposte 12.0.4, 14.02 e 18.0.2.

Viene infine accantonata, in attesa del parere della Commissione Bilancio, la proposta 18.0.3.

Si procede quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 19.1, 19.2, 19.5 e 19.6.

Invita quindi i proponenti a trasformare gli emendamenti 19.3 e 19.4 in ordini del giorno.

Il vice ministro LEO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 19.1 e 19.2.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira le proposte 19.3 e 19.4, preannunciando la presentazione di ordini del giorno volti a recepirne il contenuto.

Con distinte votazioni, sono infine respinti gli emendamenti 19.5 e 19.6.

Il presidente GARAVAGLIA constata che non è possibile proseguire con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 20, in quanto la Commissione Bilancio non ha ancora espresso su di esse il prescritto parere.

Apprezzate le circostanze, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani, venerdì 28 luglio, alle ore 9.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19.15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 797**Art. 2.****2.39 (testo 2)**

BORGHESI, GARAVAGLIA

All'articolo 2, comma 1, lettera g), aggiungere il seguente numero 6):

« all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché al servizio del trasporto pubblico locale, in conformità ai principi della giurisprudenza costituzionale relativi alle fattispecie in cui tale perdita di gettito determini un pregiudizio ai suddetti livelli essenziali e anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 19 della legge. 31 dicembre 2009, n. 196 ».

2.40 (testo 2)

GARAVAGLIA, BORGHESI

All'articolo 2, comma 1, lettera g), aggiungere il seguente numero 6):

« all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché al servizio del trasporto pubblico locale, in conformità ai principi della giurisprudenza costituzionale relativi alle fattispecie in cui tale perdita di gettito determini un pregiudizio ai suddetti livelli essenziali e anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 19 della legge. 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Art. 14.

14.12 (testo 2) [id. a 14.13 (testo 2), 14.14 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.16 (testo 2), 14.17 (testo 2)]

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: « in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità », con le seguenti: « in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità ».

14.13 (testo 2) [id. a 14.12 (testo 2), 14.14 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.16 (testo 2), 14.17 (testo 2)]

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: « in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità », con le seguenti: « in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità ».

14.14 (testo 2) [id. a 14.12 (testo 2), 14.13 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.16 (testo 2), 14.17 (testo 2)]

TURCO, CROATTI

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: « in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità », con le seguenti: « in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità ».

14.15 (testo 2) [id. a 14.12 (testo 2), 14.13 (testo 2), 14.14 (testo 2), 14.16 (testo 2), 14.17 (testo 2)]

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: « in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità », con le seguenti: « in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità ».

14.16 (testo 2) [id. a 14.12 (testo 2), 14.13 (testo 2), 14.14 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.17 (testo 2)]

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: « in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità », con le seguenti: « in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità ».

14.17 (testo 2) [id. a 14.12 (testo 2), 14.13 (testo 2), 14.14 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.16 (testo 2)]

LOTITO, DAMIANI

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: « in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità », con le seguenti: « in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità ».

14.25 (testo 2)

LOTITO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: « c-bis) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. ».

14.29 (testo 2)

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole « con congruo anticipo » con le seguenti: « con un anticipo, di norma, non inferiore a 60 giorni ».

14.30 (testo 2)

GARAVAGLIA, BORGHESI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

« *d-bis*) l'ampliamento delle forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID), ovvero altro strumento di pagamento elettronico; ».

14.36 (testo 2)

LOTITO

Accolto

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo che gli adempimenti possano essere ottemperati anche direttamente via web ».

14.37 (testo 2)

LOTITO

Accolto

Al comma 1, dopo lettera g), aggiungere, la seguente:

« *g-bis*) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale; ».

14.38 (testo 2)

MENNUNI, ORSOMARSO, MELCHIORRE, CASTELLI, MAFFONI, TUBETTI

Accolto

Al comma 1 dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

« *g-bis*) prevedere misure volte ad incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, lo svecchiamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ».

14.39 (testo 2)

TAJANI, LOSACCO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

« *g-bis*) potenziare il livello di formazione professionale del personale dell'Amministrazione finanziaria nell'utilizzo delle nuove tecnologie digitali applicate alle attività economiche e alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ».

14.49 (testo 2)

TURCO, CROATTI, BOCCIA, TAJANI, LOSACCO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, la seguente:

« *m-bis*) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

14.0.2 (testo 2)

GARAVAGLIA, BORGHESI

Assorbito da 18.0.1 (testo 2)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14 bis.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, valutando altresì l'opportunità di rivedere gli attuali schemi perequativi, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo

119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a. per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b. per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. ».

Art. 15.

15.9 (testo 2)

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire la parola « congruo » con le seguenti: « di norma non inferiore a 60 giorni ».

15.14 (testo 2)

TUBETTI, CASTELLI, ORSOMARSO, MAFFONI, MELCHIORRE

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

« *d-bis*) rivedere, nel rispetto della normativa unionale e delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione Europea, come previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 2006/112/CE, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione Europea, nonché del regime dei dazi. ».

15.20 (testo 2)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 1, lettera f), sostituire il punto n. 1.3) con il seguente:

« 1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili ».

15.21 (testo 2)

LOTITO, DAMIANI

Al comma 1, lettera f), il punto n. 1.3) è sostituito dal seguente:

« 1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili ».

15.22 (testo 2)

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 1, lettera f), il punto n. 1.3) è sostituito dal seguente:

« 1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, ge-

stione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili ».

15.26 (testo 2) [id. a 15.27 (testo 2), 15.28 (testo 2), 15.29 (testo 2)]

MELCHIORRE, CASTELLI, MAFFONI, TUBETTI

Accolto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:

« 1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.2) aggiungere il seguente:

« 1.9.2-bis) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; ».

15.27 (testo 2) [id. a 15.26 (testo 2), 15.28 (testo 2), 15.29 (testo 2)]

LOTTITO

Accolto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:

« 1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema inte-

grato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.2) aggiungere il seguente:

« 1.9.2-bis) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; ».

15.28 (testo 2) [id. a 15.26 (testo 2), 15.27 (testo 2), 15.29 (testo 2)]

GARAVAGLIA, BORGHESI

Accolto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:

« 1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.2) aggiungere il seguente:

« 1.9.2-bis) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratte-

rizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; ».

15.29 (testo 2) [id. a 15.26 (testo 2), 15.27 (testo 2), 15.28 (testo 2)]

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Accolto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:

« 1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.2) aggiungere il seguente:

« 1.9.2-bis) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; ».

15.40 (testo 2) [id. a 15.41 (testo 2), 15.42 (testo 2)]

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Accolto

Al comma 1, lettera f), al punto 2.1), dopo le parole: « anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione », aggiungere le seguenti: « ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili; ».

15.41 (testo 2) [id. a 15.40 (testo 2), 15.42 (testo 2)]

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 1, lettera f), al punto 2.1), dopo le parole: « anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione », aggiungere le seguenti: « ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili; ».

15.42 (testo 2) [id. a 15.40 (testo 2), 15.41 (testo 2)]

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Accolto

Al comma 1, lettera f), numero 2, al capoverso numero 2.1), dopo le parole: « anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione », aggiungere le seguenti: « ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili; ».

15.54 (testo 2)

LOTITO

Accolto

Al comma 1, lettera g), n. 1), dopo le parole « e delle scritture contabili » aggiungere le seguenti: « e dei supporti documentali ».

Art. 16.**16.3 (testo 2)**

GARAVAGLIA, BORGHESI

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8 aggiungere il seguente:

« 8.1) l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configurano, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, va-

lori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto; ».

16.5 (testo 2)

LOTITO

Assorbito da 14.30 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), al n.1) premettere il seguente:

« 01) l'ampliamento delle forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID); ».

16.14 (testo 2) [id. a 16.15 (testo 2)]

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Accolto

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo la parola: « patrimoniali », aggiungere le seguenti: « , ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di cui al Titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari ad una percentuale dell'importo effettivamente riscosso ».

16.15 (testo 2) [id. a 16.14 (testo 2)]

GARAVAGLIA, BORGHESI

Accolto

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo la parola: « patrimoniali », aggiungere le seguenti: « , ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di cui al Titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari ad una percentuale dell'importo effettivamente riscosso ».

16.17 (testo 2)

TURCO, CROATTI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria; ».

16.18 (testo 2)

TURCO, CROATTI

Assorbito da 16.17 (testo 2)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria; »

16.26 (testo 2) [id. a 16.27 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.29 (testo 2), 16.30 (testo 2)]

ROMEO, BORGHESI, GARAVAGLIA

Accolto

All'articolo 16, comma 1, lettera d), sostituire il n. 3 con il seguente:

« 3) la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore ».

16.27 (testo 2) [id. a 16.26 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.29 (testo 2), 16.30 (testo 2)]

LOTITO

Accolto

All'articolo 16, comma 1, lettera d), sostituire il n. 3 con il seguente:

« 3) la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore ».

16.28 (testo 2) [id. a 16.26 (testo 2), 16.27 (testo 2), 16.29 (testo 2), 16.30 (testo 2)]

LISEI, ORSOMARSO, MELCHIORRE, CASTELLI, MAFFONI, TUBETTI

Accolto

All'articolo 16, comma 1, lettera d), sostituire il n. 3 con il seguente:

« 3) la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore ».

16.29 (testo 2) [id. a 16.26 (testo 2), 16.27 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.30 (testo 2)]

GARAVAGLIA, BORGHESI

Accolto

All'articolo 16, comma 1, lettera d), sostituire il n. 3 con il seguente:

« 3) la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore ».

16.30 (testo 2) [id. a 16.26 (testo 2), 16.27 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.29 (testo 2)]

RONZULLI, LOTITO

Accolto

All'articolo 16, comma 1, lettera d), sostituire il n. 3 con il seguente:

« 3) la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore ».

16.52 (testo 2)

DAMIANI

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) applicare, al fine di promuovere l'impiego di biocarburanti nei trasporti e di favorire il conseguimento dell'obbligo di immisione in consumo di quote minime annuali incrementalmente stabilito dalle relative disposizioni, il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del Testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nonché le altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico, sotto l'osservanza delle norme prescritte, nel senso di ricomprendere anche i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio. »

Art. 18.**18.3 (testo 2)**

GARAVAGLIA, BORGHESI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, inserire il seguente: « valutare la possibilità di non applicare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta ».

18.4 (testo 3) [id. a 18.5 (testo 3), 18.6 (testo 3), 18.20 (testo 3)]

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Accolto

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole: « rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario » inserire le seguenti: « prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi ».

18.4 (testo 2)

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole: « rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario » inserire le seguenti: « individuando, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, le situazioni in cui, nei soli casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi ».

18.5 (testo 3) [id. a 18.4 (testo 3), 18.6 (testo 3), 18.20 (testo 3)]

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole: « rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario » inserire le seguenti: « prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi ».

18.5 (testo 2)

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole: « rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario » inserire le se-

guenti: « individuando, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, le situazioni in cui, nei soli casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi ».

18.6 (testo 3) [id. a 18.4 (testo 3), 18.5 (testo 3), 18.20 (testo 3)]

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole: « rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario » inserire le seguenti: « prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi ».

18.6 (testo 2)

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole: « rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario » inserire le seguenti: « individuando, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, le situazioni in cui, nei soli casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi ».

18.11 (testo 2) [id. a 18.12 (testo 2)]

LOTTI

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

« 3-bis) introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le

fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti; ».

18.12 (testo 2) [id. a 18.11 (testo 2)]

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

« 3-bis) introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti; ».

18.20 (testo 2)

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole. « rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario » inserire le seguenti: « individuando, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, le situazioni in cui, nei soli casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi ».

18.21 (testo 2)

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

« 4-bis) escludere, in virtù dei principi di cui all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi a indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applica-

zione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta; ».

18.0.1 (testo 2)

BOCCIA, TAJANI, LOSACCO, MISIANI

Accolto

Dopo il TITOLO III aggiungere il seguente:

« TITOLO III-bis

Fiscalità degli enti locali

Art. 18-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

1-bis. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipa-

zione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. ».

Art. 20.

20.0.1 (testo 2)

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo 20-bis.:

« Art. 20.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, considera la perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, al fine di valutare gli eventuali conseguenti interventi da adottare nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale nonché tenuto conto dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

20.0.2 (testo 2)

TESTOR, DREOSTO, SPELGATTI, GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo 20-bis.:

« Art. 20.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano com-

patibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, considera la perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, al fine di valutare gli eventuali conseguenti interventi da adottare nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale nonché tenuto conto dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

20.0.3 (testo 2)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo 20-bis.:

« Art. 20.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, considera la perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, al fine di valutare gli eventuali conseguenti interventi da adottare nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale nonché tenuto conto dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

20.0.4 (testo 2)

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo 20-bis.:

« Art. 20.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano com-

patibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, considera la perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, al fine di valutare gli eventuali conseguenti interventi da adottare nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale nonché tenuto conto dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».
